



FEASR
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali

mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



REGIONE PIEMONTE

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DIREZIONE Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica

SETTORE Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera

Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
Sottomisura 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane
Operazione 13.1.1 Indennità compensativa

Bando n. 1/2017

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE ED INDICAZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO**

Campagna 2017

INDICE

1.	DEFINIZIONI	3
2.	FINALITÀ	3
3.	DOTAZIONE FINANZIARIA	3
4.	LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	3
5.	TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	3
6.	BENEFICIARI	4
7.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	4
8.	CRITERI DI SELEZIONE	5
9.	IMPEGNI PER IL BENEFICIARIO	5
	9.1. IMPEGNI GENERALI	5
	9.2. IMPEGNI SPECIFICI PER L'OPERAZIONE	5
10.	FORMA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO	6
11.	DISPOSIZIONI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	7
	11.1. ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE AGRICOLA E FASCICOLO AZIENDALE	7
	11.2. DOMANDE VERITIERE, COMPLETE E CONSAPEVOLI	8
	11.3. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA	8
	11.4. TRASMISSIONE DELLA DOMANDA	9
	11.5. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	10
	11.6. RIGETTO DELLA DOMANDA	10
	11.7. MODIFICHE ALLA DOMANDA	10
	11.8. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA DOMANDA	10
	11.9. RITIRO TOTALE O PARZIALE DELLA DOMANDA	11
	11.10. CESSIONE DI AZIENDE E TRASFERIMENTO DI TERRENI E IMPEGNI	11
	11.11. CORREZIONE ED ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI	11
	11.12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	12
12.	PROCEDURE, CONTROLLI E PENALITÀ	12
13.	RIESAMI E RICORSI	12
14.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
15.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	14
	15.1. RIFERIMENTI PRINCIPALI	14
	15.2. ULTERIORI RIFERIMENTI	16
16.	INFORMAZIONI E CONTATTI	18

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si fa riferimento alle definizioni riportate nella specifica normativa comunitaria, nazionale e regionale, ed in particolare alle definizioni riportate:

- all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i;
- all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 e s.m.i.

2. FINALITÀ

La Regione Piemonte, con l'attuazione della misura M13 – operazione 13.1.1 “Indennità compensativa”, si propone di incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili e, di conseguenza, di contrastare l'abbandono del territorio montano.

Le indennità a favore degli agricoltori operanti nelle zone montane sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse economiche disponibili per il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento (di seguito indicate semplicemente come “domande di sostegno” o “domande”) presentate ai sensi del presente bando ammontano ad euro 12.000.000,00 (di cui euro 2.047.680,00 di quota regionale).

Nel caso in cui l'ammontare dei premi complessivamente richiesti dovesse risultare superiore alle risorse finanziarie stanziata per la campagna 2017, si potrà operare con provvedimento della Giunta regionale un'integrazione della dotazione finanziaria del bando e/o una riduzione percentuale proporzionale dei premi, in base all'eccedenza delle richieste rispetto all'importo stanziato.

L'eventuale riduzione del premio sopra descritta non sarà considerata ai fini del rispetto della soglia minima di premio annuo erogabile di cui al successivo paragrafo 7, punto d) dell'elenco delle condizioni di ammissibilità.

4. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'operazione si attua sul territorio della Regione Piemonte classificato montano (M), così come riportato nel documento “Classificazione del territorio regionale per zone altimetriche” (allegato 7 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 reperibile al seguente indirizzo *web*: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/testoNegoziato.htm).

Non sono ammissibili a sostegno superfici situate al di fuori della Regione Piemonte.

La medesima superficie può essere oggetto di sostegno una sola volta nell'ambito di ciascuna campagna.

5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Il termine ultimo per la presentazione delle domande alle Strutture Temporanee della Direzione Agricoltura è stabilito alle ore 23.59.59 del **15 maggio 2017**, come previsto dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014 circa la presentazione tardiva delle domande (paragrafo 11.8 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA DOMANDA).

6. BENEFICIARI

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone classificate montane della Regione Piemonte e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e del decreto applicativo del MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014, così come modificato ed integrato dal decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015. Il quadro complessivo delle norme relative alla figura dell'agricoltore in attività è fornito dalla circolare AGEA Prot. N. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016.

Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. n. 6513/2014, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dimostrano uno di questi requisiti:

- a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.

Per partita IVA attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura.

La definizione di carattere generale sopra riportata è integrata da ulteriori disposizioni, deroghe ed eccezioni riportate nella normativa comunitaria e nazionale e nella circolare AGEA sopra citate.

VERIFICA DEL REQUISITO

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. n. 1420/2015, il requisito di agricoltore in attività è verificato e validato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, par. 4 del Reg. (UE) n. 1306/2013, ovvero AGEA.

Nei soli casi residuali per i quali l'agricoltore non risulti "agricoltore in attività" a seguito della verifica informatica svolta da AGEA ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all'Organismo pagatore competente per il proprio fascicolo aziendale (ARPEA, salvo eccezioni) idonea documentazione attestante l'esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

ARPEA e gli organismi delegati alle istruttorie, nell'ambito dei controlli in loco svolti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 su un campione di aziende, effettueranno ulteriori accertamenti relativi al possesso del requisito di agricoltore in attività, verificando in particolare il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione e lo svolgimento dell'attività minima, così come definiti dall'art. 4, par. 1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1307/2013, dal D.M. n. 6513/2014, dal D.M. n. 1420/2015, dalla D.G.R. n. 13-3197 del 26 aprile 2016, dalle circolari AGEA e da ulteriori specifici provvedimenti regionali emanati ai sensi dei citati decreti.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di sostegno, deve:

- a) essere agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e della normativa collegata (vedere paragrafo 6 BENEFICIARI);
- b) operare in una zona montana del Piemonte nell'anno di presentazione della domanda;
- c) condurre superfici agricole ricadenti nelle zone della Regione Piemonte classificate montane;
- d) raggiungere un importo del premio annuo erogabile di almeno 200,00 euro.

La disponibilità delle particelle catastali indicate in domanda (ovvero la conduzione delle superfici di cui al punto c) dell'elenco) deve derivare da titoli di proprietà e/o contratti di affitto o comodato stipulati ai sensi di legge e nel rispetto delle disposizioni riportate nel "Manuale del Fascicolo Aziendale", approvato con determinazione dirigenziale di ARPEA n. 34 del 26 febbraio 2016 e s.m.i., reperibile sul sito di ARPEA.

Ai fini della partecipazione alla presente misura, non è necessario che il richiedente abbia residenza in zona montana né che il centro aziendale sia ubicato in zona montana, ferme restando le suddette condizioni di ammissibilità.

La mancanza anche di una sola delle condizioni precedentemente elencate costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

ULTERIORI CONDIZIONI

Nell'ambito di ogni campagna è ammessa la presentazione di una sola domanda di sostegno per ciascun soggetto richiedente, anche se sottoscritta in qualità di legale rappresentante.

È fatta eccezione per i rappresentanti legali di società cooperative, i quali potranno presentare una domanda in qualità di rappresentante della società cooperativa e una, eventualmente, per la propria azienda.

8. CRITERI DI SELEZIONE

Qualora l'ammontare totale dei premi richiesti sia superiore alle risorse finanziarie annualmente stanziato, i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità.

9. IMPEGNI PER IL BENEFICIARIO

Gli impegni di seguito descritti sono riferiti all'anno di presentazione della domanda di sostegno ed il rispetto degli stessi è condizione obbligatoria per il percepimento dei premi previsti dalla misura.

9.1. IMPEGNI GENERALI

Il beneficiario deve rispettare i requisiti obbligatori di condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dell'allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013. I criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono disciplinati da specifiche disposizioni regionali emanate in attuazione del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017.

9.2. IMPEGNI SPECIFICI PER L'OPERAZIONE

Il beneficiario si impegna a proseguire l'attività agricola in una zona della Regione Piemonte classificata montana. In particolare, il beneficiario deve garantire la presenza di titoli di conduzione delle particelle catastali indicate in domanda validi per l'intero periodo di impegno.

L'impegno, pertanto, si intende rispettato nei casi in cui le suddette particelle catastali abbiano un titolo di conduzione valido:

- dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda (ANNO SOLARE);

o, in alternativa

- dall'11 novembre dell'anno precedente al 10 novembre dell'anno di presentazione della domanda (ANNATA AGRARIA).

Limitatamente alle superfici (particelle catastali) indicate in domanda per le quali sia desumibile dal fascicolo aziendale l'utilizzo a pascolo, la presenza di titoli di conduzione validi deve essere garantita almeno per il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno ed il termine dell'attività di effettivo pascolamento su di esse esercitato.

10. FORMA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo consiste in un premio annuo per ettaro di superficie agricola aziendale ricadente in zona montana.

Il livello dei pagamenti è stato diversificato, secondo quanto previsto dall'art. 31, par. 1, comma 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, tenendo conto:

- a) della gravità del vincolo permanente identificato che pregiudica le attività agricole;
- b) del sistema agricolo.

GRAVITÀ DEL VINCOLO

Sono state definite quattro classi di gravità del vincolo permanente (o classi di svantaggio), individuate in funzione della combinazione dei fattori "altitudine" e "pendenza dei versanti".

Le classi di svantaggio individuate sono:

- classe 1 - basso (quota bassa);
- classe 2 - medio (quota media e/o pendenza moderata);
- classe 3 - medio-alto (quota da media ad elevata e/o pendenza da moderata a media);
- classe 4 - alto (quota da media ad elevata e/o pendenza elevata).

La classificazione è stata effettuata a livello di foglio di mappa catastale di ciascun Comune montano della Regione Piemonte, pertanto ogni foglio ricade in una delle quattro classi individuate.

Operativamente, in fase di determinazione del premio, ad ogni particella aziendale inserita in domanda è attribuita la classe di svantaggio del foglio catastale in cui essa è ubicata.

SISTEMA AGRICOLO

I tre sistemi agricoli individuati sono i seguenti:

- sistemi agricoli a coltivazioni legnose;
- sistemi agricoli a seminativi;
- sistemi agricoli a pascoli e a prati permanenti.

Le classificazioni in base alla gravità del vincolo ed al sistema agricolo, incrociate tra loro, determinano i seguenti premi in euro/ha:

SISTEMA AGRICOLO	CLASSE DI SVANTAGGIO			
	1	2	3	4
a coltivazioni legnose	200	200	250	250
a seminativi	150	150	230	230
a pascoli e a prati permanenti	130	180	230	280

DEGRESSIVITÀ DEL PREMIO

Inoltre, in applicazione dell'art. 31, par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli importi delle indennità saranno decrescenti al di sopra di una superficie agricola di 20 ettari, secondo le seguenti classi di degressività:

SUPERFICIE (ha)	IMPORTO INDENNITÀ (%)
da 0 a 20 ha	100%
> 20 a 40 ha	70%
> 40 a 70 ha	40%
> 70 a 100 ha	10%
> 100 ha	0%

Il sistema informatico, per il calcolo della degressività del premio, ordina le superfici ed opera in modo da restituire le condizioni più favorevoli per il beneficiario.

RIDUZIONE DEL PREMIO PER AZIENDE NON STANZIALI IN ZONA MONTANA

Il premio subirà un'ulteriore riduzione esclusivamente a carico delle superfici classificate come "Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti" condotte da aziende non stanziali in zone montane della Regione Piemonte.

L'entità del premio per pascoli e prati permanenti sarà ridotta come segue:

- azienda stanziale in zona montana: riceverà il premio intero;
- azienda non stanziale in zona montana: riceverà il 40% del premio.

Per azienda non stanziale si intende quella che, per l'attività di pascolamento, effettua la movimentazione dei capi di bestiame di proprietà da zone di pianura e/o collina verso superfici a pascolo ricadenti in zona montana, a prescindere dalla provenienza di eventuali capi in custodia.

In fase di compilazione della domanda il richiedente dovrà indicare se la propria azienda è stanziale o non stanziale in zona montana.

La caratteristica di stanzialità in zona montana sarà verificata prevalentemente per via informatica utilizzando le informazioni contenute nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte e in altre banche dati disponibili (BDN,...), ferma restando la possibilità degli organismi istruttori di richiedere al beneficiario ulteriore documentazione che attesti il possesso della caratteristica.

Nell'ambito della verifica della stanzialità sarà effettuato un controllo su tutte le domande volto ad evidenziare, tramite le informazioni contenute nella BDN, la presenza (o l'assenza) di pascoli presso cui risultano transitati i capi di ciascun soggetto richiedente, in qualità di detentore, durante l'anno di campagna.

La documentazione idonea a dimostrare lo spostamento degli animali e la stanzialità o meno delle aziende in zona montana è quella prevista dal Regolamento di Polizia Veterinaria e normativa collegata, ovvero:

- a) il Modello 7 (del Reg. di Polizia Veterinaria) per lo spostamento degli animali tra Comuni diversi, vidimato dal Comune di monticazione e riportante la data di demonticazione dei capi;
- b) eventuale altra documentazione equivalente prevista dalle norme vigenti in materia per lo spostamento intracomunale o per spostamenti verso pascoli non codificati dall'ASL come alpeggi.

La documentazione sopra indicata, nel caso venga richiesta dall'organismo istruttore, dovrà essere trasmessa tramite le funzionalità di invio delle comunicazioni presenti nella procedura SIAP.

Il richiedente, sulle superfici indicate in domanda utilizzate a pascolo, deve condurre animali di proprietà, ferma restando la possibilità, nei limiti stabiliti da disposizioni nazionali e regionali, di condurre anche animali intestati a terzi.

11. DISPOSIZIONI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

11.1. ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE AGRICOLA E FASCICOLO AZIENDALE

Per accedere all'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa" è fatto obbligo al richiedente di:

- avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- aver costituito il fascicolo aziendale presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA);
- aver aggiornato il Piano colturale aziendale (definito anche Piano di coltivazione) all'interno del fascicolo aziendale, come stabilito all'art. 9 par. 3 del decreto del MiPAAF prot. 162 del 12 gennaio 2015.

Il fascicolo aziendale deve essere stato correttamente validato ai fini della presentazione della domanda e deve riportare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'azienda.

L'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale è condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione basate sulle superfici e costituisce la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

I CAA sono incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte e sono accreditati da ARPEA. Il servizio è svolto a titolo gratuito, in quanto già coperto da contributo pubblico.

Le informazioni complete per l'iscrizione all'Anagrafe agricola si trovano sul sito della Regione Piemonte alla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm .

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:
<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-cao-centri-di-assistenza-agricola> .

11.2. DOMANDE VERITIERE, COMPLETE E CONSAPEVOLI

La domanda di sostegno contiene dati, informazioni, dichiarazioni ed impegni che sono resi e sottoscritti dal richiedente a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

L'art. 71, comma 3 del citato Testo unico prevede che, qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario preposto all'istruttoria ed ai controlli sulla domanda dia notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non avrà seguito e la domanda decadrà dai benefici.

L'art. 75 del citato Testo unico, fermo restando quanto previsto dall'art. 76, prevede che il dichiarante decada dai benefici conseguenti (o già conseguiti) a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'art. 76 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti.

Chi presenta la domanda, pertanto, deve prestare molta attenzione alle dichiarazioni che firma ed essere consapevole delle conseguenze che possono derivare per chi rilascia dichiarazioni, anche solo in parte, false. Inoltre, il richiedente deve essere consapevole delle condizioni di ammissibilità e degli impegni previsti dalla presente operazione 13.1.1 ed in particolare delle conseguenze che possono derivare dalla mancanza dei requisiti stessi e/o dal mancato rispetto degli impegni sottoscritti nella domanda di sostegno.

Gli organismi istruttori svolgeranno, ai sensi dell'art. 24 del Reg. (UE) 809/2014, i controlli amministrativi e i controlli in loco in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla misura/operazione di sostegno di cui trattasi.

11.3. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di sostegno devono essere presentate per via informatica utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

La domanda deve essere completa in ogni sua parte al fine di contenere tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, come previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014. La domanda può essere presentata:

- in proprio dal titolare o legale rappresentante dell'azienda o, in alternativa
- tramite il CAA mandatario presso il quale è depositato il fascicolo aziendale.

La presentazione della domanda si effettua tramite i servizi di compilazione *on-line* del portale Sistema Piemonte, per accedere ai quali occorre essere registrati come persona fisica o rappresentante legale dell'azienda.

La procedura completa per l'accreditamento ai servizi *on-line* è riportata alla seguente pagina *web*: http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_siap.htm .

Chi è già in possesso delle credenziali di accesso (*username* e *password*) per questi o altri servizi di Sistema Piemonte non è tenuto a ripetere l'operazione di registrazione.

PRESENTAZIONE IN PROPRIO

Si accede al servizio di compilazione e trasmissione della domanda dalla pagina dedicata ai Servizi per privati del portale Sistema Piemonte: www.sistemapiemonte.it.

Da qui occorre seguire il percorso "Agricoltura > Finanziamenti, contributi e certificazioni > Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Procedimenti", inserendo *username* e *password* quando richiesto.

In alternativa è possibile accedere al servizio *on-line* utilizzando la Carta nazionale dei servizi (CNS)

PRESENTAZIONE TRAMITE CAA

La presentazione della domanda può, in alternativa, essere effettuata tramite il CAA presso il quale è depositato il fascicolo aziendale. In tal caso non occorre alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione della domanda.

Il servizio di presentazione della domanda fornito dal CAA non è gratuito.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di metterla a disposizione delle Amministrazioni e degli organismi delegati alle istruttorie in caso di controlli in loco presso le aziende o negli altri casi in cui può essere richiesta.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA potrà in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o ottenendo le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

11.4. TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

Al termine della compilazione la domanda sarà salvata sul Sistema informativo come documento digitale. in formato *.pdf*.

Per coloro che presentano la domanda in proprio, al momento della trasmissione informatica della domanda, verrà applicata una firma elettronica semplice (verificabile dal messaggio che apparirà a fondo pagina), valida a titolo di sottoscrizione della domanda e di eventuali allegati.

Non sarà quindi necessario inviare la domanda in forma cartacea all'autorità competente.

Copia cartacea della domanda, firmata dal richiedente, dovrà essere conservata dallo stesso ed esibita a richiesta dei funzionari istruttori.

Per coloro che presentano la domanda tramite CAA, la copia cartacea della domanda, firmata dal beneficiario, deve essere depositata nel fascicolo aziendale. In questo caso, oltre alla firma apposta sul formato cartaceo, è ammessa anche la firma elettronica della domanda (firma grafometrica).

Le procedure esposte sono valide anche per eventuali fasi successive quali, ad esempio, modifica o ritiro della domanda di sostegno.

11.5. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine ultimo per la presentazione delle domande alle Strutture Temporanee della Direzione Agricoltura è stabilito alle ore 23.59.59 del **15 maggio 2017**, come previsto dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014 circa la presentazione tardiva delle domande.

La domanda di sostegno/pagamento nonché le eventuali successive istanze e comunicazioni del richiedente saranno informaticamente trasmesse alle Strutture Temporanee competenti per territorio sulla base dell'ubicazione prevalente delle superfici per le quali è richiesto il premio.

I riferimenti relativi alle suddette Strutture Temporanee della Direzione Agricoltura sono riportati in fondo al presente documento.

11.6. RIGETTO DELLA DOMANDA

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione e ne sarà data comunicazione all'interessato.

11.7. MODIFICHE ALLA DOMANDA

L'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 consente, trascorso il termine ultimo per la presentazione, di apportare modifiche alle domande di sostegno/pagamento già presentate, a condizione che i requisiti previsti dal presente bando continuino ad essere rispettati. È pertanto consentito variare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, revocare parte della domanda.

Le modifiche apportate devono essere trasmesse per via telematica all'autorità competente, utilizzando il Sistema informativo regionale, entro le ore 23.59.59 del **31 maggio 2017**.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui sopra non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta in ordine di tempo.

Nel caso in cui la richiesta di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenesse l'indicazione della domanda modificata, né fosse possibile risalirvi, la stessa sarà considerata irricevibile. In tali casi sarà presa in considerazione la richiesta di modifica valida o la domanda di sostegno iniziale.

11.8. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA DOMANDA

L'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014 dispone che, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di sostegno oltre i termini prefissati comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun sostegno.

Il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande all'autorità competente è pertanto stabilito alle ore 23.59.59 del **9 giugno 2017**.

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, inoltre, la presentazione di una modifica della domanda di sostegno ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine stabilito del 31 maggio 2017 comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le modifiche della domanda di sostegno non sono più ricevibili oltre l'ultima data possibile per la presentazione tardiva, ovvero fino alle ore 23.59.59 del 9 giugno 2017.

11.9. RITIRO TOTALE O PARZIALE DELLA DOMANDA

Come previsto all'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. La comunicazione di ritiro totale o parziale deve essere effettuata tramite il Sistema informativo regionale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o se l'organismo stesso ha comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco, o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda che presentano inadempienze.

I ritiri riportano il beneficiario nella situazione antecedente la presentazione della domanda di sostegno o di parte di essa.

Qualora la richiesta di ritiro, effettuato ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non contenesse l'indicazione della domanda cui si riferisce, né fosse possibile risalirvi, la richiesta sarà considerata irricevibile e verrà presa in considerazione la domanda iniziale.

11.10. CESSIONE DI AZIENDE E TRASFERIMENTO DI TERRENI E IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 47, par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se nel corso della campagna il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se tale subentro non avviene, l'impegno si estingue e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Come previsto all'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014, il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario (subentrante) se:

- a) il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione;
- b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;
- c) l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.

Dopo che il cessionario ha comunicato la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di sostegno, sono conferiti al cessionario.

11.11. CORREZIONE ED ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI

Come previsto all'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate in domanda o nei documenti sopra citati.

L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul Sistema informativo.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

11.12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali sono riconosciute, secondo quanto disposto dall'art. 2, par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

L'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 dispone che, ai fini del sostegno, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie che risultava ammissibile nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale. Nei casi riconosciuti, inoltre, non è richiesta al beneficiario o suo rappresentante la restituzione degli importi già percepiti.

Se l'inadempimento derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente di cui all'art. 91, par. 1 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

12. PROCEDURE, CONTROLLI E PENALITÀ

Disposizioni relative alle procedure di istruttoria, ai controlli ed alle penalità (riduzioni, esclusioni dal premio e sanzioni amministrative) per infrazione degli impegni connessi alla misura saranno oggetto di eventuali successivi provvedimenti.

13. RIESAMI E RICORSI

Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento (revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche descritte al paragrafo 15.1.2.2. "Disposizioni per l'esame dei reclami" del PSR 2014-2020 approvato.

14. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presentazione della domanda di sostegno costituisce, per la Regione Piemonte e per ARPEA, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la Regione Piemonte, ARPEA e gli organismi delegati competenti si impegnano a trattare tutti i dati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, solo per le finalità connesse al presente Bando ed alle relative attività istituzionali (visite ispettive, controlli, monitoraggi).

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendosi all'organismo delegato dell'istruttoria. Tali diritti possono essere esercitati con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno, quali responsabili del trattamento, esclusivamente per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta regionale, i responsabili del trattamento sono il Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione transfrontaliera, i Dirigenti delle Strutture Temporanee della Direzione Agricoltura e il Direttore di ARPEA.

15. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

15.1. RIFERIMENTI PRINCIPALI

NORMATIVA COMUNITARIA

- regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare il Titolo III, Capo I, articoli 31 e 32;

- regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

- regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

NORME STATALI

- decreto applicativo del MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- decreto del MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che ha abrogato il decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. e ha recepito la nuova articolazione del regime di condizionalità introdotta dal regolamento (UE) n. 1306/2013, entrata in vigore nel 2015, confermando la facoltà di Regioni e Province Autonome di specificare gli impegni applicabili a livello territoriale;
- decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

NORME E ATTI REGIONALI

- decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte;
- deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020;
- la decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7456 della Commissione;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017 recante prime modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017;
- PSR 2014-2020, il cui testo ed i relativi allegati sono consultabili e scaricabili sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” al seguente indirizzo *web*: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/testoNegoziato.htm ed in particolare il paragrafo 8.2.12 “M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)” e gli allegati 7 e 11 relativi alla classificazione delle aree montane.
- legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, che ha istituito in Piemonte l'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;
- art. 12 della legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006, che ha modificato la L.R. n. 16/2002 stabilendo l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- deliberazione della Giunta regionale n. 38–8030 del 14 gennaio 2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'ARPEA per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005 e del relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 885/2006;

- deliberazione della Giunta regionale n. 46-639 del 1 agosto 2005 che ha approvato le “Linee Guida per la gestione dell’anagrafe agricola unica del Piemonte”;

- deliberazione della Giunta regionale n. 30-4828 del 27 marzo 2017 che ha stabilito, tra l'altro, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dell'indennità compensativa – anno 2017 - agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane del Piemonte.

CIRCOLARI AGEA

- circolare AGEA Prot. n. ACIU.141.2015 del 20 marzo 2015 relativa alla riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - Piano di coltivazione;

- circolare AGEA Prot. n. ACIU.343.2015 del 23 luglio 2015 relativa alla riforma PAC – integrazione della circolare Prot. n. ACIU.141.2015 del 20 marzo 2015 - Piano di coltivazione;

- circolare AGEA Prot. n. ACIU.425.2015 del 29 settembre 2015 relativa alla riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

- circolare AGEA Prot. n. ACIU.569.2015 del 23 dicembre 2015 relativa alla riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;

- circolare AGEA Prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 relativa alla definizione dell'agricoltore in attività ai sensi del Reg. (UE) 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 e recante modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni (e relativi allegati 1, 2 e 3);

- circolare AGEA Prot. n. ACIU.161.2016 del 18 marzo 2016 relativa alla Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;

- circolare AGEA Prot. n. ORPUM 26680 del 27 marzo 2017 relativa allo Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017.

15.2. ULTERIORI RIFERIMENTI

- regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- regolamento delegato (UE) n. 1001/2014 della Commissione del 18 luglio 2014 che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza:
- regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2014 della Commissione del 12 agosto 2014 recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2014
- regolamento di esecuzione (UE) n. 1259/2014 della Commissione del 24 novembre 2014 sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2014;
- regolamento delegato (UE) n. 60/2014 della Commissione del 28 novembre 2014 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della PAC 2014-2020;
- decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 relativo alla semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- decreto ministeriale del 20 marzo 2015 recante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- decreto ministeriale n. 1566 del 12 maggio 2015 recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020;
- nota del ministero n. 3411 del 29 maggio 2015 recante ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- regolamento di funzionamento dell'ARPEA approvato con D.G.R. n. 76-7830 del 17 dicembre 2007;
- "Manuale del Fascicolo Aziendale", approvato con determinazione dirigenziale di ARPEA n. 34 del 26 febbraio 2016 e reperibile nella sezione "Documentazione – manuali operativi – manuali controlli" del sito internet istituzionale di ARPEA.

16. INFORMAZIONI E CONTATTI

REGIONE PIEMONTE

Direzione Regionale A18000 Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore A1808A Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera - sede di Cuneo

mail: montagna@regione.piemonte.it

PEC: montagna@cert.regione.piemonte.it

Sito internet: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/index.htm

STRUTTURA	PEC	INDIRIZZO
XST 011 "AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA di TORINO	agricoltura.torino@cert.regione.piemonte.it	Corso Inghilterra, 7/9 - 10138 Torino
XST 012 "AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA di CUNEO	agricoltura.cuneo@cert.regione.piemonte.it	Corso De Gasperi, 40 - 12100 Cuneo
XST 013 "AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE di BIELLA E VERCELLI	agricoltura.biella.vercelli@cert.regione.piemonte.it	Via Quintino Sella, 12 (accesso al pubblico da p.zza Unità d'Italia) - 13900 Biella Via Manzoni, 8/a - 13100 Vercelli
XST 014 "AGRICOLTURA DEL TERRITORIO di NOVARA e del VERBANO CUSIO OSSOLA	agricoltura.novara.vco@cert.regione.piemonte.it	Corso Cavallotti 31 - 28100 Novara Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania Via Romita, 13 bis - 28845 Domodossola
XST 015 "AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE di ALESSANDRIA e di ASTI	agricoltura.alessandria.asti@cert.regione.piemonte.it	Via dei Guasco, 1 - 15100 Alessandria Piazza San Martino, 11 - 14100 Asti

ULTERIORI RIFERIMENTI PER LE STRUTTURE TEMPORANEE:

<http://www.regione.piemonte.it/governo/org/A17.htm>

ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura)

Via Bogino, 23 – 10123 Torino Tel: 011 3025100 Mail: info@arpea.piemonte.it

PEC: protocollo@cert.arpea.piemonte.it

Sito internet: <http://www.arpea.piemonte.it>

CONTATTI

Esiste un servizio telefonico specializzato per l'agricoltura attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 (festivi esclusi) al Numero verde 800 333 444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

Nel caso di problemi per la gestione delle *password* di accesso all'Anagrafe agricola unica del Piemonte è possibile contattare il numero verde 800 450900.

L'assistenza sugli applicativi è fornita dal *call center* unico al numero 011 2279966.

Per quanto non riportato nel presente Bando si applicano le norme contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.